

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**C(2014) 2363**

**del 14/04/2014**

**che stabilisce che è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92], e che non è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione per un altro importo in un caso particolare (REM 02/2013)**

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 16 gennaio 2013, pervenuta alla Commissione il 21 gennaio 2013, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di stabilire se sia giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, e dell'articolo 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, recante talune

---

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

<sup>2</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

- (2) Tra il 2007 e il 2009, due imprese (in prosieguo il "debitore") facenti parte di un gruppo stabilito in Spagna hanno importato nell'UE alcuni prodotti derivati dalla trasformazione del tonno (conserve di tonno e filetti di tonno congelati) classificati sotto il codice TARIC 1604.14.16.45 e dichiarati originari di El Salvador.
- (3) All'epoca dei fatti, le norme e condizioni d'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per questi prodotti originari di El Salvador erano stabilite dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e dal successivo regolamento (CEE) n. 732/2008 del Consiglio, che prevedevano, in luogo del dazio ordinario del 24%, la sospensione dei dazi ad valorem della tariffa doganale comune<sup>3</sup>.
- (4) Nel caso in esame, il debitore aveva presentato dei certificati di origine Form A rilasciati dalle autorità salvadoregne competenti a corredo delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica. Le autorità doganali spagnole avevano accettato le dichiarazioni e concesso il beneficio del trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Dall'8 al 20 novembre 2009, una missione di cooperazione amministrativa composta da rappresentanti dell'Ufficio europeo di lotta alla frode (OLAF) e di taluni Stati membri si è recata a El Salvador al fine di esaminare le condizioni di rilascio dei certificati Form A da parte delle autorità nazionali.
- (6) In occasione di tale missione congiunta, si è constatato che importanti quantitativi di tonno erano stati importati nell'UE da El Salvador sotto scorta di certificati di origine Form A del SPG rilasciati erroneamente e che, di conseguenza, il tonno pescato non soddisfaceva le norme di origine preferenziale del SPG.
- (7) Le irregolarità si riferivano ad alcune partite di tonno destinate ad una successiva trasformazione a El Salvador, in applicazione della normativa sul cumulo, e riguardavano: a) l'uso di certificati di origine comunitaria non preferenziali rilasciati dalle camere di commercio spagnola e francese; b) certificati EUR.1 recanti il timbro delle dogane ivoriane, attestanti l'applicazione delle regole di origine stabilite nel quadro dei rapporti ACP-CEE in materia di commercio preferenziale e indicanti come origine la Cosa d'Avorio e come paese di destinazione El Salvador; c) certificati EUR.1 recanti il timbro delle dogane delle Seychelles, attestanti l'applicazione delle regole di origine stabilite nel quadro dell'accordo

---

<sup>3</sup> Oppure aliquote daziarie ridotte per le importazioni a El Salvador di tonno trasformato proveniente da catture realizzate da imbarcazioni panamensi, per le quali erano stati rilasciati certificati Form A in applicazione del regolamento n. 732/2008 del Consiglio.

ACP-CEE e indicanti come origine la Comunità e come paese di destinazione El Salvador e d) certificati di origine Form A rilasciati dalle autorità panamensi.

- (8) Inoltre, non era stato rispettato l'obbligo di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, il quale prevedeva, all'epoca dei fatti, che, ai fini dell'ammissione al SPG, l'equipaggio doveva essere composto, per una percentuale minima del 75%, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.
- (9) D'altro canto, due dei pescherecci utilizzati nel corso delle operazioni navigavano sotto le bandiere di due diversi paesi (El Salvador e Seychelles), contravvenendo alla norma della nazionalità unica<sup>4</sup> delle navi, imprescindibile per ottenere il trattamento preferenziale per i prodotti ittici nell'ambito del SPG. I pescherecci in questione devono pertanto essere assimilati a navi prive di nazionalità, con la conseguenza che le catture effettuate non possono essere considerate originarie di El Salvador.
- (10) Secondo quanto accertato dalla missione congiunta, il tonno catturato che rientrava in una o più delle situazioni sopradescritte era soggetto all'aliquota daziaria generale del 24%, che veniva applicata alle importazioni nell'UE di tonno proveniente da paesi terzi, e non all'aliquota preferenziale prevista dal SPG per i prodotti originari di El Salvador.
- (11) In base al rapporto stilato dall'OLAF nel 2010, le autorità doganali spagnole hanno avviato una procedura per il recupero a posteriori dei dazi all'importazione. La domanda in questione si riferisce allo sgravio di un importo totale di XXXX EUR di dazi ordinari all'importazione.
- (12) Il 16 gennaio 2013, le autorità doganali spagnole hanno trasmesso d'ufficio il dossier alla Commissione, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 236, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. L'articolo 236, paragrafo 2 prevede che le autorità doganali procedano d'ufficio al rimborso o allo sgravio allorché constatino l'esistenza di una delle situazioni descritte all'articolo 236, paragrafo 1, nonché agli articoli 869 e 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che riservano alla Commissione il diritto di decidere nei casi in cui sia stata effettuata un'inchiesta comunitaria.
- (13) Il debitore ha convenuto che sussistevano le condizioni previste dalle summenzionate disposizioni del codice doganale, condividendo le argomentazioni addotte dalle autorità doganali spagnole nel dossier trasmesso alla Commissione.

---

<sup>4</sup> In base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, una nave che navighi sotto più bandiere, impiegandole secondo convenienza, è assimilata ad una nave priva di nazionalità. Nel quadro del sistema di origine preferenziale dell'UE, articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, le catture di pesce da parte di navi considerate prive di nazionalità non possono essere ammesse al beneficio dell'origine preferenziale.

- (14) Parallelamente, il debitore ha osservato che la Spagna non avrebbe dovuto trasmettere la domanda dell'operatore alla Commissione, in ragione del fatto che un giudice nazionale aveva già deciso in senso favorevole nel 2012 in occasione del ricorso relativo al non recupero o allo sgravio dei dazi per una parte dell'importo che le autorità spagnole contavano di riscuotere da un'impresa dello stesso gruppo. Il debitore aveva dichiarato, nel corso della procedura, che il dossier doveva essere rinviato per la decisione alle autorità nazionali o che la Corte di Giustizia dell'Unione europea doveva o avrebbe dovuto essere interpellata in via pregiudiziale.
- (15) Ora, il fatto che un giudice nazionale abbia già deliberato in merito ad una parte dei dazi doganali da recuperare sul debitore a seguito dell'inchiesta dell'OLAF non può privare la Commissione del diritto di prendere una decisione in una causa rientrante nella sua competenza.
- (16) Pertanto, la Commissione ha accettato la trasmissione d'ufficio, da parte delle autorità doganali spagnole, della richiesta di sgravio dei dazi all'importazione.
- (17) Con lettera del 13 febbraio 2013, la Commissione ha chiesto maggiori informazioni alle autorità spagnole. Queste ultime le hanno trasmesse con lettera del 13 maggio 2013, pervenuta alla Commissione il 15 maggio 2013. L'esame della domanda è stato pertanto sospeso, conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nel periodo compreso tra il 14 febbraio e il 15 maggio 2013. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 16 luglio 2013. Le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 4 settembre, pervenuta alla Commissione il 9 settembre 2013. La Commissione ha nuovamente chiesto informazioni supplementari con lettera dell'8 ottobre 2013 e ha ottenuto una risposta con lettera delle autorità spagnole del 30 ottobre 2013, pervenuta alla Commissione il 5 novembre 2013. L'esame della domanda è stato pertanto sospeso tra il 17 luglio e il 9 settembre 2013, poi nuovamente tra il 9 ottobre e il 5 novembre 2013, conformemente alle disposizioni dell'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (18) In tutti questi casi, il debitore ha confermato di aver preso cognizione della lettera della Commissione e ha formulato osservazioni sulle risposte che le autorità spagnole avevano proposto di presentare.
- (19) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione ha invitato il debitore, con lettera del 10 dicembre 2013, pervenuta all'impresa il 19 dicembre 2013, ad esprimere il proprio punto di vista su qualunque questione di fatto o di diritto che fosse, a suo avviso, suscettibile di portare al respingimento della domanda.

- (20) Nella sua risposta alla Commissione, datata 9 gennaio 2014 e pervenuta il 20 gennaio 2014, il debitore ha espresso il proprio parere sulle obiezioni della Commissione, sostenendo che le autorità salvadoregne avevano commesso un errore. Inoltre ha affermato di avere agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana.
- (21) Il debitore ha criticato l'interpretazione della Commissione riguardo alla doppia bandiera, segnalando nel contempo la difficoltà di rispettare il criterio relativo alla composizione dell'equipaggio, enunciato all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 applicabile all'epoca dei fatti, e contestando il valore dell'inchiesta e del rapporto dell'OLAF.
- (22) Inoltre, il debitore ha indicato che la Commissione non aveva fornito alle autorità salvadoregne i timbri corretti e non aveva osservato il principio del rispetto dei diritti della difesa, nel senso che non gli aveva fornito tutti i documenti sui quali intendeva fondare la propria decisione.
- (23) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di nove mesi entro il quale la Commissione deve adottare la propria decisione è stato quindi prorogato di un mese.
- (24) Secondo la domanda trasmessa dalle autorità spagnole alla Commissione, lo sgravio dei dazi sarebbe giustificato in ragione dell'errore delle autorità salvadoregne, che avrebbero interpretato e applicato in modo errato le norme volte a determinare l'origine dei prodotti della pesca ai fini del SPG; inoltre i certificati che l'OLAF ha giudicato non corretti sarebbero stati emessi sulla base di una corretta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore e l'errore non avrebbe potuto essere rilevato dall'operatore, nonostante la sua esperienza professionale.
- (25) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 17 febbraio 2014 nel quadro del Comitato del Codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie", al fine di esaminare questo caso.
- (26) Ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, si procede al rimborso dei dazi all'importazione allorquando si stabilisca che l'importo è stato contabilizzato in modo non conforme all'articolo 220, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (27) Ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92, il rilascio di un certificato da parte delle autorità di un paese terzo che si riveli errato, costituisce un errore che non era ragionevolmente rilevabile dal debitore, avendo questi agito in buona

fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione doganale.

- (28) Dalle circostanze del caso emerge che le autorità salvadoregne hanno commesso un errore in tutte queste situazioni, poiché hanno rilasciato erroneamente dei certificati di origine Form A senza conformarsi alle relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (29) Tuttavia il fatto che le autorità doganali abbiano commesso un errore non basta di per sé a provare che tale errore non fosse ragionevolmente rilevabile dal debitore.
- (30) In merito al presunto errore della Commissione, che avrebbe mancato al dovere di fornire alle autorità salvadoregne adeguati esemplari di timbri, anche se tale errore si fosse protratto per un certo periodo, sarebbe stato determinante solo in caso di falsificazione dei certificati di origine. Non essendovi stata falsificazione, l'argomentazione non ha alcuna incidenza sul recupero dei dazi.
- (31) Contrariamente a quanto afferma il debitore, la Commissione gli ha comunicato le proprie obiezioni per iscritto, fornendogli copia di tutti i documenti sui quali intendeva fondare tali obiezioni prima di adottare la decisione di respingere la domanda di sgravio e permettendogli di esprimere il suo punto di vista su tali documenti.
- (32) Di conseguenza, non si può imputare alla Commissione l'errore di aver mancato all'obbligo di informare le autorità esportatrici, il che permette di concludere che nella fattispecie non sia stato commesso alcun errore da parte della Commissione.
- (33) Per determinare se il debitore avrebbe potuto rilevare l'errore commesso dalle autorità salvadoregne, la Commissione tiene conto di tutte le circostanze del caso in esame, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore<sup>5</sup>.
- (34) La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha statuito che la natura dell'errore si valuta con particolare riferimento alla complessità della normativa in questione<sup>6</sup>. Al fine di determinare se sia stato commesso un errore<sup>7</sup>, occorre chiedersi se un semplice esame dei fatti avrebbe potuto permettere di rilevare l'errore e se le norme fossero o meno complesse.
- (35) Per quanto riguarda le catture effettuate dalle navi con equipaggi composti per meno del 75% da cittadini degli Stati membri o del paese beneficiario, il debitore, tenuto conto della natura della sua attività, avrebbe potuto assicurarsi che fossero rigorosamente rispettate le condizioni per ottenere il trattamento tariffario preferenziale nel quadro delle norme di origine del SPG dell'UE.

---

<sup>5</sup> Sentenza nella causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher GmbH, punto 19.

<sup>6</sup> Sentenze nelle cause C-250/91, Hewlett Packard, punto 23; C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood, punto 100; C-251/00 Ilumitronica, punto 56 e C-64/89, Deutsche Fernsprecher GmbH, punto 20.

<sup>7</sup> Causa C-348/89, Mecanarte, punto 21.

- (36) Nel caso dell'applicazione del cumulo sulla base di certificati diversi dal Form A o dall'EUR.1 secondo il paese di emissione, i certificati EUR.1 rilasciati dalle Seychelles e dalla Costa d'Avorio non sono accettabili. Analogamente, ai sensi dell'articolo 90 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, i certificati non preferenziali rilasciati dalle camere di commercio spagnola e francese non possono essere accettati per la sospensione dei dazi ad valorem della tariffa doganale comune.
- (37) Esistono altre situazioni enumerate dalle autorità spagnole in cui sotto lo stesso Form A figuravano: a) spedizioni del 2006, b) spedizioni del 2006 – EUR.1 Seychelles, c) certificati non preferenziali rilasciati dalle camere di commercio spagnola e francese e Form A Panama, o d) EUR.1 Seychelles e Form A Panama. In tutti questi casi di specie, non è stato possibile individuare l'origine delle catture<sup>8</sup>. Di conseguenza, il debitore non ha rispettato le disposizioni relative alle regole di origine di cui al capitolo 2 del titolo IV del regolamento (CEE) n. 2454/93, relativo alle regole di origine del SPG dell'UE. In tutti questi casi di specie, il debitore avrebbe potuto rilevare l'errore commesso dalle autorità salvadoregne, poiché l'esportatore è una filiale appartenente allo stesso gruppo del debitore.
- (38) Al contrario, laddove l'origine delle materie prime trasformate dall'esportatore era attestata da certificati di origine Form A provenienti da Panama – paese appartenente allo stesso gruppo II di cumulo SPG di El Salvador – è ammissibile che il debitore non potesse sapere se i certificati erano stati rilasciati correttamente dalle autorità salvadoregne dopo la trasformazione delle materie prime nell'impianto di El Salvador e che non potesse rilevare l'errore commesso dalle autorità di quel paese.
- (39) Per quanto riguarda la condizione relativa all'esperienza professionale, il debitore appartiene ad un gruppo che opera a livello mondiale nel settore della pesca, della preparazione, della produzione, del confezionamento e della commercializzazione di prodotti ittici destinati all'alimentazione, che si tratti di prodotti freschi, refrigerati o in conserva, attivo in tutti i mari del mondo. Ne deriva che il debitore deve essere considerato molto esperto.
- (40) La buona fede del debitore può essere addotta allorché questi possa dimostrare che, nel periodo delle operazioni commerciali in questione, si è debitamente adoperato per assicurarsi che fossero state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
- (41) Per quanto riguarda la diligenza manifestata dal debitore riguardo alle catture effettuate da navi con equipaggio composto per meno del 75% di cittadini degli Stati membri o del paese beneficiario, tenuto conto della natura dell'attività del debitore e del fatto che il gruppo opera in diversi oceani dove vigono normative diverse, il debitore non è stato diligente, perché non

---

<sup>8</sup> Si vedano, al riguardo, i criteri enunciati ai punti 57 e 58 della sentenza nelle cause congiunte C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood.

ha rispettato le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale ai sensi del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, né del regolamento successivo<sup>9</sup> per la sospensione dei dazi ad valorem della tariffa doganale comune nel corso del periodo in questione.

- (42) Inoltre, per quanto riguarda le spedizioni del 2006 o quelle che includevano sotto lo stesso Form A spedizioni del 2006 – EUR.1 Seychelles, certificati non preferenziali emessi dalle camere di commercio spagnola e francese e Form A Panama, o EUR.1 Seychelles e Form A Panama, non è stato possibile stabilire l'origine delle catture. Di conseguenza, venendo meno la tracciabilità richiesta, il debitore non si è conformato alle disposizioni della normativa in vigore relativa alle dichiarazioni in dogana, poiché non ha rispettato le regole di origine di cui al capitolo 2 del titolo IV del regolamento (CEE) n. 2454/93, relativo alle regole di origine del SPG dell'UE.
- (43) D'altra parte, due navi dell'operatore navigavano sotto la bandiera di due paesi, El Salvador e Seychelles, o erano immatricolate in questi due paesi, in violazione dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, che impone che le imbarcazioni siano immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro dell'UE.
- (44) Sebbene il debitore abbia invocato l'ambiguità dei concetti di doppia immatricolazione, numero d'immatricolazione e doppia nazionalità, queste nozioni sono chiaramente definite nell'articolo 92 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982<sup>10</sup>. Anche se El Salvador non ha ratificato questa convenzione, l'Unione europea, da parte sua, l'ha ratificata, e le disposizioni dell'UE prevedono chiaramente che un peschereccio sia immatricolato in un solo paese e batta bandiera di un solo paese per beneficiare del sistema di origine preferenziale dell'Unione.
- (45) Queste due navi erano immatricolate nelle Seychelles come società mista e hanno praticato le loro attività di pesca battendo bandiera delle Seychelles tra il 31 agosto 2003 e il 31 agosto 2008. Questo periodo di cinque anni era necessario per avere diritto all'aiuto concesso per la

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007, GU L 211 del 6.8.2008.

<sup>10</sup> Articolo 92 "Posizione giuridica delle navi

1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.

Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione.

2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità."

creazione di società miste<sup>11</sup>. Parallelamente, dal momento che le navi in questione erano immatricolate a El Salvador, il debitore ha sostenuto che la condizione di cui al secondo trattino dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 era soddisfatta e che la merce (pesce) poteva beneficiare del regime preferenziale del SPG.

(46) Inoltre, una filiale del gruppo a El Salvador ha fornito le informazioni in base alle quali i certificati di origine preferenziale Form A sono stati emessi dalle autorità salvadoregne.

(47) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Spagna alla Commissione, si può concludere che il debitore non ha dato prova della diligenza attesa da un operatore professionista per quanto riguarda il trattamento doganale richiesto per le merci nelle situazioni concernenti a) il pesce sbarcato direttamente a El Salvador quando gli equipaggi erano composti per meno del 75% di cittadini degli Stati membri o del paese beneficiario; b) il cumulo applicato sulla base delle false prove di origine, come certificati EUR.1 di Seychelles e Costa d'Avorio o certificati non preferenziali emessi dalle camere di commercio spagnola e francese e c) il pesce sbarcato direttamente a El Salvador, ma pescato da una nave che navigava sotto due bandiere.

(48) Sulla base di questa valutazione, la Commissione ritiene che sia possibile procedere allo sgravio dei dazi all'importazione solo per i certificati Form A rilasciati da Panama in conformità con le disposizioni dell'articolo 72 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/1993, per un importo di XXXX EUR.

(49) Per quanto riguarda tutte le altre situazioni concernenti operazioni che non soddisfano le condizioni relative alla composizione degli equipaggi ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 per poter beneficiare del trattamento preferenziale SPG, per un importo totale di XXXX EUR, e tutte le operazioni nel corso delle quali le navi navigavano sotto due bandiere, per un importo di XXXX EUR, lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto, per un importo complessivo di XXXX EUR, non è giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda della Spagna del 16 gennaio 2013 è giustificato.
2. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda della Spagna del 16 gennaio 2013 non è giustificato.

---

<sup>11</sup> Gli aiuti cofinanziati ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca erano stati concessi alle navi che battevano due bandiere.

## Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione*  
*Algirdas ŠEMETA*  
*Membro della Commissione*